



Giurisprudenza di merito  
**GIUDICE DI PACE CIVILE DI TORINO**  
Sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 473

**Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Violazioni del Codice della strada - Conducente di ciclomotore non proprietario - Invito ad esibire alla polizia municipale certificato di assicurazione obbligatoria - Inottemperanza - Liceità - Ordinanza-ingiunzione prefettizia - Opposizione - Conseguenze - Annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.**

*L'invito ad esibire un documento del quale un conducente sia stato trovato sprovvisto all'atto d'un controllo su strada va necessariamente rivolto al titolare del documento medesimo, sicchè l'ordinanza-ingiunzione con la quale il prefetto abbia confermato il verbale elevato nei confronti di persona diversa dal titolare del contratto assicurativo di cui sia stata richiesta l'esibizione del relativo contrassegno dev'essere annullata. (G.d.P. di Torino, 2 febbraio 2015, n. 473) – [Riv-1505P459] (Art. 180 cs.)*

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con ricorso tempestivamente depositato in Cancelleria G. F. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 154685/R/07 VV.UU. TO emessa dal Prefetto della Provincia di Torino in data 20 maggio 2014, notificata il 25 luglio 2014 all'esito del ricorso amministrativo avverso il verbale di violazione n. 24737.08 del 25 luglio 2013 elevato dalla Polizia Municipale di Torino per la violazione dell'art. 180, comma 8, c.d.s. perché, a sèguito di invito, ometteva di esibire presso un ufficio di polizia entro il termine stabilito la documentazione richiesta con il verbale n. 8/23594 con il quale gli veniva contestato, nella sua qualità di conducente del veicolo Piaggio C25 tg. A...H, di non avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria di cui veniva intimata l'esibizione.

Evidenziava l'illegittimità dell'atto opposto sotto diversi profili sostanziali e procedurali, concludendo per il suo annullamento. La P.A. depositava gli atti dell'accertamento e si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso ha per oggetto l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia confermativa del verbale di violazione n. 24737.08 del 25 luglio 2013 elevato dalla Polizia Municipale di Torino per la violazione dell'art. 180, comma 8, c.d.s. perché, a sèguito di invito, il ricorrente, nella sua qualità di conducente del veicolo Piaggio C25 tg. A...H, ometteva di esibire presso un ufficio di polizia, entro il termine stabilito, la documentazione richiesta con il verbale n. 8/23594, precisamente il certificato di assicurazione obbligatoria del veicolo. Secondo quanto affermato dal ricorrente, il mezzo sarebbe di proprietà di C. S. (ovvero di Pugno Umberto, come dichiarato all'atto della contestazione immediata); tale affermazione non è stata superata da prova contraria da



**ASAPS**  
Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

- 2 -

parte dell'Amministrazione e quindi deve ritenersi pacifica tra le parti ex art. 115 c.p.c. Il trasgressore lamenta di essere stato sanzionato ulteriormente (oltre la sanzione di cui all'art. 180, comma 7, c.d.s. correttamente inflitta al momento della contestazione immediata perché guidava il ciclomotore circolando non accompagnato dal certificato di assicurazione obbligatoria) anche ai sensi dell'art. 180, comma 8, c.d.s. e ciò ingiustamente, atteso che, non essendo, egli, proprietario del ciclomotore, il contrassegno assicurativo non era nella sua disponibilità e quindi egli si trovava impossibilitato ad ottemperare.

Il rilievo è fondato ed è meritevole di accoglimento.

Appare del tutto illogico ritenere che il conducente non proprietario del veicolo sia in condizione di tenere una condotta che potrebbe rivelarsi "impossibile" (*"ad impossibilia nemo tenetur"*), perché il contrassegno assicurativo potrebbe verosimilmente non essere nella sua disponibilità, trattandosi di fatto che sfugge al suo controllo, alla sua effettiva possibilità di intervento, sì da parificarsi alla forza maggiore: infatti, solo il proprietario del veicolo potrà essere logicamente tenuto all'esibizione, cioè all'attività successivamente richiesta (presentazione negli uffici di polizia ed esibizione della patente: art. 180, comma 8, c.d.s.) in quanto può essere svolta solo dal titolare del documento stesso, mentre il presunto responsabile in solido non è in condizioni di fornire informazioni in proposito, né di esibire una cosa che non gli appartiene e che non è tenuto a detenere; una lettura costituzionalmente orientata dell'art.180 comma 8 ed un principio di ragionevolezza consentono di far rientrare tale impossibilità nel "giustificato motivo" previsto dalla medesima norma che esenta da responsabilità il conducente che non sia in possesso del certificato assicurativo.

Per tutti tali motivi il ricorso può trovare accoglimento con l'annullamento dell'atto opposto; per il principio della soccombenza, l'Amministrazione dovrà rifondere al ricorrente la somma di € 43,00 da lui versata per il contributo unificato. (*Omissis*) **(G.d.P. di Torino, 2 febbraio 2015, n. 473)**  
– **[Riv-1505P459] (Art. 180 cs.)**